



## REGOLAMENTO DI CACCIA NELL'AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA MIOGLIESE

### (I)

#### Regolamentazione generale

#### 1. Applicabilità

Il presente capo è applicabile a tutti i tipi di caccia praticati in azienda e di seguito riportati sub I, II, III, IV e V.

#### 2. Aveni diritto a cacciare

La caccia nell'Azienda faunistico venatoria è consentita ai soli consorziati che hanno conferito almeno 5000 metri di terreno venabili.

I non Consorziati sono ammessi dal concessionario ogni anno in base alla disponibilità di posti, valutata la correttezza del candidato sulla base della Carta dell'Etica Venatoria e la quantità e qualità di volontariato prestato, su voto unanime del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

#### 3. Procedura per l'ottenimento del tesserino

Sono requisiti per l'ottenimento del tesserino:

- a) Per le quote stagionali, aver effettuato **la domanda relativa alla forma caccia prescelta improrogabilmente dal 1° al 30 giugno** (sia consorziati che non consorziati) antecedente all'apertura o nei modi e tempi stabiliti dal Consiglio e, nel caso di caccia al capriolo, dal 1 al 30 aprile;
- b) aver svolto nell'anno precedente almeno tre giornate di volontariato per l'AFV Miogliese (per i consorziati tali giornate sono facoltative ma sono oggetto di valutazione) e partecipato ai censimenti, aver dato prova di rispetto del regolamento di caccia e della Carta dell'Etica Venatoria;
- c) per tutti i cacciatori al capriolo è requisito anche l'aver partecipato al censimento annuale dei caprioli;
- d) per tutti, essere in possesso del porto d'armi in corso di validità, dell'assicurazione per sé e per il cane, del tesserino regionale e di quant'altro previsto dalla normativa in tema di caccia;
- e) per tutti, non essere incorso nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 11 nei due anni precedenti;
- f) per tutti, aver adempiuto all'obbligo di compilazione del tesserino dell'azienda e della scheda di ingresso e di uscita;
- g) per tutti, aver approvato senza riserve e rispettato il presente regolamento di cui il cacciatore si dichiara edotto con la semplice pubblicazione sul sito dell'AFV Miogliese [www.riservadicacciamioglia.it](http://www.riservadicacciamioglia.it).

Il Consiglio del Consorzio all'unanimità, in presenza di tutti i requisiti in capo al candidato, **delibera l'ingresso dei singoli cacciatori e, nel caso di caccia a squadre, della lista dei cacciatori presentata dal caposquadra.**

Consegna loro il bollettino per il pagamento della quota (esclusivamente su c/c), ed ad avvenuto **pagamento entro e non oltre il mese di luglio** (entro maggio per i capriolisti), il tesserino numerato, firmato dal concessionario con il bollettino spillato attestante il pagamento e, per la caccia alla ferma, la fascia identificativa fluorescente numerata o altro strumento identificativo da indossare obbligatoriamente.

Tutti i cacciatori devono indossare almeno un **indumento ad alta visibilità** atto a renderli visibili anche da lontano per ragioni di sicurezza.

Qualora sprovvisto dell'indumento suddetto, anche a titolo sanzionatorio, il cacciatore viene invitato dagli accertatori ad interrompere l'azione di caccia e a abbandonare la riserva per la giornata in corso.

In casi eccezionali, per attività di volontariato di particolare pregio prestata da un socio al Consorzio, il Consiglio del Consorzio può deliberare, all'unanimità dei componenti, una riduzione o un azzeramento di quanto dovuto a titolo di quota di caccia.

#### **4. Segnalazione di inizio e fine caccia**

Il cacciatore è tenuto a depositare nell'apposita cassetta il tagliando con i propri dati ed il numero di capi abbattuti all'inizio e alla fine della giornata venatoria.

I capi abbattuti dovranno essere riportati sul tagliando e sul tesserino con la data immediatamente dopo l'abbattimento; il tagliando ed il tesserino dovranno essere mostrati su richiesta alle guardie venatorie e al concessionario.

I cacciatori devono mostrare, qualora richiesti dalle guardie venatorie, i capi abbattuti e a tal fine consentire l'**ispezione dell'autovettura** per la verifica dei capi prelevati: in caso di diniego il comportamento è valutato negativamente ai fini della concessione del tesserino per l'anno successivo.

Qualora non sia consegnato il tesserino dell'azienda a fine stagione e/o depositato il tagliando giornaliero, il cacciatore (consorziato e non) sarà richiamato la prima volta ai sensi dell'art. 11 e in caso di recidiva subirà la revoca dell'autorizzazione a cacciare nell'AFV.

L'AFV si riserva di integrare la segnalazione delle catture con altre modalità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa regionale.

Dopo l'ingresso in azienda, il capo eventualmente abbattuto nella stessa giornata in ATC limitrofo o porzione di ATC interno all'azienda si considera, comunque, abbattuto in AFV e concorre al numero di capi abbattibili in azienda.

#### **5. Zonizzazione e interdizione alla caccia per manifestazioni cinofile**

Le zone di caccia in cui si divide l'azienda sono: Carpenaro, Useriotti, Lago, Pian Rosa, Ciapparian della Graffia, Pichei, Pian Dei Secchi, Pian d'Erro, Montebuono, Montà, Rosaré, Casone, Viora, Isci, Casaretti, Sbernera.

In base alle esigenze faunistiche, alla pressione venatoria, alle manifestazioni cinofile e venatorie, alcune di queste zone, o tutta l'AFV Miogliese, possono subire differente regolamentazione od essere interdette alla caccia anche nel corso della stagione, senza che possa essere sollevata questione alcuna da parte del cacciatore.

Il cacciatore è tenuto a conoscere tutte le suddette zone e a rispettare prescrizioni o divieti di caccia che possono interessarle.

#### **6. Zona "Rossa"**

Le zone cosiddette "Rosse" sono escluse dalla caccia per ragioni di opportunità su insindacabile giudizio del Consorzio. "Zona rossa" è, attualmente, quella compresa tra via Giaccheri, sino alla località Montà, il terreno a valle della provinciale n. 28 sino al cosiddetto "capannone di Valentino" e via Battaglia, ivi inclusa l'area delle Tascere fino al ritano.

Considerato che tale zona è comunque non cacciabile per la presenza di strade e di case, si intende destinarla al ripopolamento della selvaggina stanziale.

Per tale motivo è vietato il disturbo della selvaggina o l'introduzione in zona rossa dei cani al fine di far fuoriuscire la selvaggina a scopo venatorio.

Il consiglio dell'AFV può istituire altre zone rosse escluse dalla caccia per favorire l'insediamento della selvaggina e l'eventuale cattura ai fini ripopolamento.

La violazione delle zone rosse comporta la revoca dell'autorizzazione alla caccia nell'AFV, come previsto dall'art. 11.

#### **7. Carta dell'etica venatoria**

I cacciatori ammessi si impegnano a rispettare oltre a quanto previsto nel presente regolamento e nella normativa regionale e statale anche la Carta dell'Etica Venatoria deliberata dal Consiglio del Consorzio.

#### **8. Addestramento cani**

L'addestramento cani non è consentito su tutto il territorio dell'Azienda, fatta eccezione per il campo addestramento con sparo denominato "Dogli" previa ammissione e pagamento della tessera annuale.

Il Presidente, potrà di volta, in volta autorizzare singoli addestramenti cani sui confini dell'AFV (comunque escluso il periodo 15 aprile - 15 Luglio) al fine di allontanare i cinghiali dalle coltivazioni o di mantenere entro i confini la selvaggina stanziale immessa.

Solo a fini di censimento della stanziale, il Presidente può autorizzare anche in Zona Rossa l'ingresso di cani da ferma di provata correttezza con la selvaggina.

#### **9. Casi di revoca del permesso a cacciare nella AFV Miogliese**

E' revocata immediatamente l'autorizzazione a cacciare in riserva in caso di:

- abbattimento di pernice rossa; abbattimento di cinghiale, capriolo, lepre, fagiano e starna oltre la quota giornaliera o stagionale; abbattimento di capi non consentiti dal tipo di caccia esercitata;
- quotista dell'azienda che cacciando in terreni dell'ATC confinati o interni all'azienda, in giornate od orari non consentiti dall'AFV Miogliese, faccia ingresso nella stessa anche se solo con i cani in atteggiamento di caccia;
- mancata marcatura del tesserino dell'azienda;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

#### **10. Segnalazione di infrazioni**

Per una migliore gestione della caccia e la tutela del patrimonio faunistico della riserva, il singolo cacciatore è tenuto a segnalare al Concessionario eventuali infrazioni di altri cacciatori o comportamenti non corrispondenti alla Carta dell'etica venatoria.

#### **11. Infrazioni**

Nel caso in cui il cacciatore consorziato non rispetti le disposizioni del presente regolamento (che non prevedono già l'immediata revoca del diritto a cacciare in azienda), la Carta dell'Etica Venatoria, violi le leggi sulla caccia, si comporti scorrettamente nei confronti degli altri cacciatori, o nei confronti dei proprietari consorziati, verrà richiamato dal Presidente.

A fronte di recidiva, sentito il Consiglio, il Presidente potrà, con lettera raccomandata, revocare l'autorizzazione alla caccia nell'AFV Miogliese senza nulla dovere a titolo di rimborso della quota già corrisposta.

La violazione della Carta dell'Etica Venatoria comporterà il richiamo ed alla seconda violazione, la revoca dell'autorizzazione a cacciare.

Il regolamento stabilisce anche i casi che per la loro gravità danno immediatamente luogo alla revoca dell'autorizzazione e l'azione di risarcimento danni.

Nel caso di cacciatori non consorziati, le infrazioni di cui al presente articolo costituiscono di per sé motivo di mancata concessione del tesserino per l'anno successivo.

#### **12. Esonero da responsabilità**

I cacciatori ammessi sono consapevoli e rinunciano a far valere nei confronti dell'AFV e dei Consorziati qualsiasi responsabilità derivante da insidie eventualmente presenti sui terreni del Consorzio, consapevoli che l'estensione della riserva di caccia rende impossibile la diffusa verifica della presenza di situazioni potenzialmente pericolose per chi transita su detti terreni (pozzi aperti, scavi, frane, filo spinato, etc.). I cacciatori sono pertanto invitati alla prudenza e alla segnalazione immediata al Concessionario di eventuali situazioni di pericolo.

#### **13. Norma di chiusura**

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento o eventualmente stabilito in contrasto con la normativa regionale e nazionale inderogabile in tema di caccia, vale quanto previsto in esse.

### **(II)**

#### **Caccia al cinghiale**

##### **1. Periodo ed orario di caccia**

Il periodo di caccia ha segue il calendario venatorio regionale, salvo chiusure anticipate deliberate dal Consiglio. L'orario di caccia è quello previsto nel calendario venatorio regionale.

##### **2. Giornate di caccia**

La caccia è consentita esclusivamente i giorni di MERCOLEDI' e DOMENICA.

### **3. Forma di caccia**

E' consentita esclusivamente la caccia al cinghiale, alla braccata con squadra unica, formata dall'Azienda e diretta da un solo Caposquadra, coadiuvato da due vice-caposquadra con possibilità di alternanza anche durante la stagione venatoria in corso. Almeno per un componente della squadra, c'è l'obbligo del possesso della certificazione ex art. 35 L.R. n. 29/1994.

In presenza di danni alle coltivazioni, il Presidente può autorizzare su richiesta del Caposquadra, la caccia di selezione al cinghiale nei modi e nei tempi previsti dalla Regione, esclusivamente ai membri della squadra muniti del titolo di selecontrollore. Il Caposquadra decide sulla destinazione del capo abbattuto.

### **4. Il Caposquadra**

Il caposquadra deve essere altresì delegato dal Consiglio dell'Azienda Faunistico Venatoria e vigila sul rispetto del regolamento e della Carta dell'Etica Venatoria da parte dei singoli cacciatori ed è responsabile degli inviti giornalieri.

Prima dell'inizio della battuta, il Caposquadra deve redigere, sul registro di giornata l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra presenti. A fine battuta il registro di giornata dovrà essere consegnato al Concessionario dell'A.F.V. Numero massimo di cacciatori in squadra è di 50.

Il caposquadra assegna le poste, anche tramite sorteggio in caso di contestazioni, e decide sulla spartizione del cacciato. Il trofeo è sempre di chi abbatte il cinghiale.

### **5. Abbattimento**

In caso di contemporanea presenza di femmina di cinghiale e di piccoli dovranno essere abbattuti sempre prima i piccoli.

Il Caposquadra compila per ogni abbattimento il modulo per la denuncia delle catture da consegnare alla Regione.

Ad ogni cinghiale abbattuto deve essere applicato il bracciale numerato fornito dall'A.F.V.

### **6. Quota**

L'ammissione stagionale alla squadra è fissata in € 125,00.

La quota è oggetto di revisione da parte del concessionario e può essere aumentata o diminuita in base agli effettivi abbattimenti di cinghiale.

## **(III)**

### **CACCIA ALLA FERMA**

#### **1. Periodo di caccia**

La caccia è consentita in riserva dal giorno di apertura stabilito dal calendario regionale sino e non oltre il 31 dicembre di ogni anno o, comunque, nei modi e nei tempi previsti dal calendario venatorio regionale qualora siano più restrittivi.

L'abbattimento di altra selvaggina stanziale alla ferma comporta la revoca immediata dell'autorizzazione a cacciare in AFV. La caccia ai nocivi dopo tale data deve essere espressamente autorizzata dal concessionario.

#### **2. Numero cacciatori ammessi**

Il numero di cacciatori alla ferma ammessi in AFV è stabilito dal Concessionario a suo insindacabile giudizio e comunque, non può essere superiore a 37 od ad altro numero inferiore stabilito dal concessionario.

Il numero di cacciatori può essere incrementato o diminuito ogni anno in base alla modifica della superficie di terreno cacciabile ed in base alla consistenza di selvatici sul territorio.

Nell'assegnazione dei tesserini di caccia, ha preferenza il consorziato residente rispetto al semplice consorziato ed il residente a Mioglia non consorziato rispetto ai foranei.

Fra i cacciatori foranei ha preferenza chi ha prestato volontariato ed ha dimostrato condivisione e rispetto del regolamento e della Carta dell'Etica Venatoria.

#### **3. Giornate e orario di caccia**

La caccia alla ferma è consentita esclusivamente nelle giornate di MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA sia alla selvaggina stanziale che migratoria.

Dall'apertura fino al 15 ottobre l'orario di caccia è **dalle ore 7.00 alle ore 13:00**, fatta eccezione per chi è stato espressamente autorizzato dal concessionario per il solo abbattimento di nocivi al pomeriggio.

Dopo il 15 ottobre l'orario di inizio caccia è fissato alle ore 7.00 e quello di chiusura come previsto dal calendario della Regione Liguria.

Non sono consentite giornate aggiuntive per la migratoria.

#### **4. Specie cacciabili:**

Le specie cacciabili sono fagiano, starna, beccaccia, colombaccio, merlo, tordo, cesena, ghiandaia, cornacchia grigia, gazza e volpe, con cani da ferma o da cerca, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa regionale.

E' vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie ed in particolare della pernice rossa (fatte salve quelle abbattute in gare di caccia o manifestazioni cinofile) o, comunque, delle specie escluse dalla normativa regionale.

#### **5. Limite stagionale e giornaliero**

Prelievo massimo a cacciatore per la corrente stagione venatoria 10 capi, **con limite massimo giornaliero** di n° 2 capi totali (stanziale consentita o beccaccia); i capi non sono cedibili e/o cumulabili e devono essere marcati solo da colui che ha effettuato materialmente l'abbattimento. La caccia al fagiano e della starna, come da legge regionale, termina all'avvenuto raggiungimento del piano di prelievo che sarà reso noto con apposizione di cartello sulla cassetta ove si imbucano le schede d'ingresso.

Il fagiano femmina non può essere abbattuto oltre il 30 novembre.

In ogni caso, valgono i limiti di tempo e di capi previsti dal calendario venatorio regionale qualora siano più restrittivi.

#### **6. Modalità di caccia**

La caccia alla ferma in un'azienda faunistico venatoria deve essere improntata a criteri etici e di sportività.

Per tale motivo:

- è consentita la sola caccia vagante con due cani da ferma o da cerca per singolo cacciatore e in caso di battuta in coppia di cacciatori il limite è comunque di due cani complessivi;
- è vietata la caccia cosiddetta a "rastrello" da più di due persone con lo scopo di circondare il selvatico;
- è vietato l'accompagnamento del cacciatore da parte di persone non espressamente autorizzate dal concessionario e l'utilizzo delle stesse al fine di "marcare" la posa del selvatico;
- La caccia alla beccaccia all'aspetto o lo sparo al selvatico posato, sono motivo di revoca immediata dell'autorizzazione a cacciare nell'AFV.

#### **7. Quota**

a) La quota è fissata di anno in anno dal Concessionario; per i non consorziati, con riduzione del 50% per i consorziati proprietari e riduzione del 25% ai cacciatori con residenza effettiva a Mioglia.

b) Per il cacciatore consorziato e residente, contestualmente al pagamento della quota per la caccia alla ferma, è consentito acquistare una sola lepre (non cedibile né cumulabile) al costo di € 150,00 con consegna del bracciale da applicare al metatarso dell'animale subito dopo l'abbattimento.

Gli importi incassati sub b) dall'AFV sono destinati al ripopolamento di lepri e ai miglioramenti ambientali per tale selvatico.

#### **8. Parcheggio delle vetture**

La vettura del cacciatore da ferma dovrà essere parcheggiata al margine delle strade asfaltate

Non è consentito percorrere e/o parcheggiare le vetture su strade bianche, fatta eccezione per gli utenti della ZAC "Dogli" e per la località Casaretti.

**(IV)**  
**Caccia alla lepre**

**1. Periodo ed orario di caccia**

Il periodo di caccia è quello previsto dal calendario regionale.

L'orario di inizio della caccia è quello indicato dal calendario regionale, mentre quello di fine caccia è fissato nelle ore 13:00; entro tale orario i cani devono, altresì, essere già recuperati dai cacciatori;

**2. Giorni di caccia**

La caccia è consentita nelle sole giornate di LUNEDI' e GIOVEDI', qualora consentito dalla regione. I cacciatori sono edotti della presenza in azienda di porzioni di terreno ricadenti in ATC e si impongono a non cacciare nelle medesime, mallevando l'AFV da ogni responsabilità derivante da eventuale sconfinamento.

**3. Modalità di caccia**

La caccia alla lepre è consentita a solo tre squadre di segugisti composte di quattro cacciatori, autorizzate dal concessionario su parere del Consiglio. Hanno preferenza quelle che hanno già cacciato nell'anno precedente e, in subordine, quelle in cui vi sia almeno un consorziato residente. Le squadre costituite hanno la priorità nell'assegnazione dei capi rispetto a quanto stabilito sub III art. 5 e stabilito dal piano di prelievo; all'atto dell'abbattimento deve essere apposto al metatarso dell'animale il bracciale fornito dalla AFV e deve essere compilata successivamente la scheda con i dati relativi al capo abbattuto ed al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento. La scheda deve essere riconsegnata all'AFV entro il giorno successivo all'abbattimento a cura del Caposquadra, scelto dai cacciatori. Il Caposquadra verifica che le poste assegnate siano sicure per i cacciatori e per i terzi ed eventuali comportamenti scorretti dei cacciatori.

E' consentito l'invito nella propria zona da parte del Caposquadra di singoli aggregati alla squadra o di altre squadre con le modalità di pagamento fissate dal consiglio.

Del comportamento degli invitati è responsabile il Caposquadra.

**4. Zone esclusive**

Il concessionario al fine di una maggiore responsabilizzazione verso il rispetto del selvatico e la cura dell'ambiente che lo circonda, indica le zone esclusive di caccia disponibili per la singola squadra. Qualora non vi sia accordo sulla zona assegnata tra le squadre, la stessa verrà sorteggiata e sarà conservata per due anni prima di un eventuale nuovo sorteggio, se consentito dal Concessionario.

**5. Capi abbattibili**

È consentito l'abbattimento di n. 1 lepre al giorno con un numero massimo stagionale di n. 2 lepri a cacciatore componente la squadra; qualora la presenza di lepri a seguito di censimento sia particolarmente esigua o abbondante, il Concessionario potrà ridurre ulteriormente od aumentare il limite di capi per cacciatore, vietarne la caccia alla ferma quale capo aggiuntivo o chiudere alla caccia della lepre in alcune zone.

**6. Obbligo di richiamo dei segugi**

Qualora i cani si dirigano nella zona rossa o nel campo addestramento "Dogli" o nelle zone altrimenti escluse dalla caccia dal concessionario o non assegnate alla singola squadra, è fatto obbligo di richiamarli immediatamente.

**7. Quota**

L'ammissione all'esercizio della caccia è fissato in € 500,00 (cinquecento), per i non consorziati, con riduzione del 50% per i consorziati proprietari e del 25% per i cacciatori aventi residenza effettiva a Mioglia.

**(V)**  
**Caccia al capriolo**

**1. Periodo di caccia e orari**

La caccia di selezione può essere esercitata esclusivamente nei periodi e negli orari di cui calendario venatorio regionale e relativi regolamenti.

## **2. Accompagnatore**

Il Concessionario per ragioni di opportunità e, comunque, al suo insindacabile giudizio, si riserva di attribuire accompagnatore al singolo cacciatore per verificare il rispetto del regolamento e i capi abbattuti, anche a stagione di caccia già iniziata, il quale non lo può ricusare. Il costo dell'accompagnatore è a carico del singolo cacciatore ed è di € 50,00 a giornata di caccia da corrispondersi direttamente allo stesso.

## **3. Modalità di caccia**

Gli abbattimenti possono essere effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, esclusivamente all'interno della zona assegnata, senza l'uso di cani, fatta eccezione per il cane da traccia solo ed esclusivamente per il recupero dei capi feriti, con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta. I cacciatori possono scambiarsi tra di loro la zona previo avviso al Concessionario.

## **4. Accesso alla zona di caccia**

L'accesso alla zona di caccia dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. Durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere scarica; la sicura potrà essere disinserita solamente dopo l'osservazione del capo assegnato.

## **5. Armi consentite**

E' consentito esclusivamente l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina) munite di cannocchiale di mira ammesse dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio. Non è consentito l'uso di armi a funzionamento semiautomatico. Per ogni singolo capo il cacciatore potrà esplodere un massimo di tre colpi.

## **6. Dotazione del cacciatore**

Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve essere munito dei bracciali e delle schede biometriche corrispondenti ai capi assegnati, nonché di binocolo o cannocchiale.

## **7. Distanza massima di tiro**

La distanza massima di tiro è stabilita dalle disposizioni di attuazione dell'ATC SV1.

## **8. Altana**

L'eventuale costruzione di un'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo, al rispetto della vegetazione arborea ed al consenso del Concessionario; l'altana potrà essere costruita solo in legno e utilizzata anche per più stagioni.

## **9. Sostanze attrattive**

E' vietato collocare sostanze attrattive, fatto salvo quanto stabilito dall'I.S.P.R.A. o disposto dall'AFV Miogliese.

## **10. Utilizzo della vettura**

Non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia mezzo motorizzato. La vettura del cacciatore dovrà essere parcheggiata al margine delle strade asfaltate.

## **11. Partecipazione al censimento**

La mancata partecipazione al censimento del capriolo è valutata dal concessionario ai fini della concessione o del rinnovo del tesserino dell'AFV.

## **12. Segnalazione abbattimento o ferimento**

Il cacciatore è tenuto ad abbattere il primo capo della categoria assegnata che gli si presenti.

Il cacciatore di selezione è tenuto a segnalare immediatamente al tecnico faunistico l'avvenuto abbattimento e recarsi al punto di raccolta per la compilazione della scheda biometrica.

In caso di ferimento del capriolo, deve essere interrotta l'azione di caccia ed immediatamente avvisato il tecnico faunistico, al fine di procedere alla ricerca dell'animale con cane da traccia.

In caso di capo mancato, il cacciatore deve interrompere l'azione di caccia e verificare sul posto che sia escluso il ferimento dello stesso.

Il capo ferito è da considerarsi, comunque, a tutti gli effetti come abbattuto. La mancata segnalazione al concessionario del capo ferito o abbattuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione alla caccia in riserva senza diritto ad alcun rimborso.

### **13. Quote**

La quota di ammissione all'esercizio della caccia al capriolo è fissato di anno in anno in base al numero di caprioli presenti e deve essere versata esclusivamente tramite bollettino postale la cui attestazione di versamento va spillata sul tesserino.

(Il Concessionario)

